

CENTRO STUDI RENATO BORDONE
SUI LOMBARDI, SUL CREDITO E SULLA BANCA

Credito e cittadinanza nell'Europa mediterranea dal Medioevo all'Età Moderna

a cura di Ezio Claudio Pia



atti di convegno 1 e

Atti di convegno, 8

Comitato scientifico

Gian Giacomo Fissore

Jean-Louis Gaulin

Maria Giuseppina Muzzarelli

Luciano Palermo

Giovanna Petti Balbi

Giuseppe Sergi

Giacomo Todeschini

CENTRO STUDI RENATO BORDONE
SUI LOMBARDI, SUL CREDITO E SULLA BANCA

Credito e cittadinanza nell'Europa mediterranea dal Medioevo all'Età Moderna

Atti del convegno internazionale di studi
Asti, 8-10 ottobre 2009

a cura di Ezio Claudio Pia

Asti 2014

Credito e cittadinanza nell'Europa mediterranea dal Medioevo all'Età Moderna
a cura di Ezio Claudio Pia
Asti, Centro studi Renato Bordone sui Lombardi, sul credito e sulla banca, 2014, pp. 176
(Atti di convegno, 8)

ISBN 978-88-89287-12-5



Volume pubblicato con il contributo della "Fondazione Cassa di Risparmio di Asti"

Il volume è stato realizzato da Astigrafica s.n.c.

Progetto grafico e impaginazione

Astigrafica – Asti

In copertina:

Sec. XIV. Ufficio di un banchiere italiano, miniatura. Londra, British Museum.

© 2014 Centro studi Renato Bordone sui Lombardi, sul credito e sulla banca

INDICE

GIACOMO TODESCHINI <i>Credito e cittadinanza nell'Europa mediterranea dal Medioevo all'Età Moderna</i>	9
FRANÇOIS MENANT <i>Accesso al credito e ceto sociale nelle città lombarde in età comunale: riflessioni sul caso di Bergamo</i>	17
GIULIANO PINTO <i>Attività creditizia, mobilità sociale e cittadinanza nella Firenze del Tre e Quattrocento</i>	25
MASSIMO VALLERANI <i>«Ursus in hoc disco te coget solvere fisco». Evasione fiscale, giustizia e cittadinanza a Bologna fra Due e Trecento</i>	39
ANNA ESPOSITO <i>Minoranze e credito: il caso di Roma tra Medioevo e Rinascimento</i>	51
MYRIAM GREILSAMMER <i>Les frères Porquin, usuriers lombards dans les Pays-Bas au début des Temps modernes: trois archétypes d'identité civique</i>	59
PATRIZIA MAINONI <i>Denaro senza frontiere? Il finanziamento ai regnanti nell'Italia tra Due e Trecento</i>	81
MANUEL SÁNCHEZ-MARTÍNEZ <i>Finanze statali e debito pubblico: il caso della Catalogna nella seconda metà del XIV secolo</i>	107
GABRIELLA PICCINNI <i>Antichi e nuovi prestatori in Siena negli anni trenta del Trecento. Una battaglia per il potere tra economia e politica</i>	119
MICHELE CASSANDRO <i>Credito, banca privata e banca pubblica tra Medioevo ed Età Moderna. L'esempio toscano</i>	135
SIMONA CERUTTI <i>Credito e proprietà: tappe nei percorsi di integrazione in città (Torino, XVIII secolo)</i>	149

Minoranze e credito: il caso di Roma tra Medioevo e Rinascimento

ANNA ESPOSITO
(UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA")

Obiettivo del mio contributo è verificare il rapporto con il credito dei gruppi minoritari presenti a Roma nel corso del '400 e del primo '500. Per potere inquadrare correttamente il problema, cercherò in primo luogo di evidenziare l'importanza del tutto particolare che rivestiva la componente forestiera tra la popolazione cittadina, e quindi di delineare un breve profilo relativo al mercato del credito nella Città Eterna, per poi fermare l'attenzione soprattutto sulle modalità di accesso al credito da parte dei *forenses*.

Il consistente aumento demografico che si registra a Roma nel corso del Quattrocento, ed in particolare nella seconda metà del secolo, è da mettere in relazione soprattutto con l'insediamento di immigrati provenienti da varie città e regioni italiane ed europee. Diverse le cause di questa immigrazione, da attribuirsi alla peculiarità di una città come Roma¹: prima di tutto le esigenze disparate della curia papale e delle corti cardinalizie, in parte formate da connazionali del papa e dei cardinali, per lo più non romani; poi l'esser Roma il punto di riferimento di tutti coloro che erano in relazione con la curia, per motivi di natura ecclesiastica, economica e politica; quindi l'indiscutibile richiamo che Roma rappresentava per tutti i cristiani. È evidente poi che i nuovi bisogni di una città, centro di una corte principesca e capitale di uno stato, attiravano a Roma – oltre a coloro che s'inserivano nell'apparato amministrativo pontificio e nella corte – da una parte operatori di specifici settori della produzione artigianale, attivi in ambiti molto qualificati, dall'altra masse di lavoratori più o meno specializzati impegnati in molti settori artigianali e particolarmente nei cantieri edili, in quelli navali sulle rive del Tevere, nell'arte della lana. Perciò abbastanza precocemente, secondo Luciano Palermo, a Roma «la presenza dei forestieri non appare solo collegata allo svolgimento di mansioni curiali, ma anche determinata dal loro inserimento nel tessuto economico e sociale propriamente cittadino, tanto in vari settori della produzione artigianale o comunque non agricola, quanto anche nel commercio e nel credito»². Come un po' in tutte le società preindustriali, anche a Roma, nonostante la fase di forte espansione economica che aveva investito la città dall'inizio del XV secolo e nonostante la presenza della Curia, cioè di un'istituzione che drenava moneta da tutta Europa, ugualmente il denaro continuava a risultare una merce molto richiesta e perciò cara. Diversi erano i mezzi per procurarselo, ma certamente il ricorso al prestito a breve o lungo termine, su pegno o tramite scrittura nota-

¹ Cfr. E. LEE, *Foreigners in Quattrocento Rome*, in «Renaissance and Reformation», 19 (1983), pp. 135-146, in particolare p. 136; A. ESPOSITO, *I forenses a Roma nell'età del Rinascimento*, in EAD., *Un'altra Roma. Minoranze nazionali e comunità ebraiche tra Medioevo e Rinascimento*, Roma, Il Calamo, 1995, pp. 75-92.

² Cfr. L. PALERMO, *Espansione demografica e sviluppo economico a Roma nel Rinascimento*, in *Popolazione e società a Roma dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di E. SONNINO, Roma, Il Calamo, 1998, pp. 299-326: 319.

rile o privata, era una prassi assolutamente consueta per i singoli individui come per le autorità cittadine e statali, sia tramite banchieri professionisti oppure semiprofessionisti, sia attraverso il ricorso ad amici e parenti. In questa sede, tralasciando quanto attiene all'attività dei grandi mercanti-banchieri in relazione con la Curia pontificia (ovvero i *mercatores romanam curiam sequentes*, in gran parte toscani e fiorentini, il cui ruolo nella società romana era del tutto peculiare, perché nelle loro mani si era venuto a concentrare non solo il potere economico, ma di fatto anche quello politico, in quanto finanziatori del pontefice), attività ampiamente indagata dalla storiografia³, mi concentrerò in particolare sul prestito documentato dalla fonte notarile, quella che a mio avviso meglio si presta a sondare ed evidenziare i comportamenti e le inclinazioni di una società.

Nei protocolli dei notai operanti a Roma nel Quattrocento⁴ – alcuni dei quali non erano italiani – sono presenti varie forme di scritture attinenti alle operazioni di credito (circa ¼ degli atti): confessioni di deposito, quietanze per restituzione di denaro, vendite a credito di beni, vendite con pagamento anticipato del canone anche per diversi anni.

Tra gli infiniti modi per aggirare le proibizioni della legge canonica, secondo la quale era proibito qualsiasi incremento – sia piccolo che grande – aggiunto al capitale, troviamo per il prestito di grosse somme anche i contratti di vendita con patto di retrovendita, che in realtà erano contratti di prestito con garanzia costituita dal bene immobile (case, vigne o casali) dato in godimento al creditore fino alla restituzione della somma dovuta. Quando questa non poteva essere resa, il creditore entrava in possesso del bene avuto in pegno, uno dei più comuni mezzi di arricchimento dei “mercatores” romani. Nei fondi notarili peraltro prevalgono gli atti di deposito, cioè in realtà di prestito, nei quali, com'è evidente, non risulta quasi mai espresso il tasso d'interesse; a volte vi è l'indicazione di un pegno (un immobile, gioielli, vesti etc.), generalmente di valore molto superiore alla somma prestata, talvolta sottoposto a perizia, ma in questi casi il notaio – sempre

³ Si veda a questo proposito M.M. BULLARD, ‘*Mercatores Florentini Romanam Curiam Sequentes*’ in the early sixteenth century, in «The Journal of Medieval and Renaissance Studies», 6/1 (spring 1976), pp. 51-71; L. PALERMO, *Sviluppo economico e innovazioni creditizie a Roma nel Rinascimento*, in *Politiche del credito, investimento, consumo, solidarietà*. Atti del Congresso internazionale (Asti, 20-22 marzo 2003), a cura di G. BOSCHIERO, B. MOLINA, Asti, Arti grafiche TSG, 2004, pp. 169-190: 174; I. AIT, *Mercanti-banchieri nella città del papa: gli eredi di Ambrogio Spannocchi fra XV e XVI secolo*, in *Mercanti stranieri a Roma tra '400 e '500*, in «Archivi e cultura», n. s., XXXVII (2004 sed 2005), pp. 7-44. Per la banca Medici a Roma cfr. R. DE ROOVER, *The Rise and Decline of the Medici Bank*, New York, W.W. Norton, 1966, e più recentemente M.M. BULLARD, *Lorenzo il Magnifico. Image and Anxiety, Politics and Finance*, Firenze, Olsckhi, 1994, in particolare la parte II: *Lorenzo de' Medici and Rome*.

⁴ Nel corso di questo studio, sono stati particolarmente utilizzati i seguenti saggi, tutti incentrati sulla documentazione notarile romana: M. PROCACCIA, *Il commercio del denaro*, in *Un pontificato e una città. Sisto IV (1471-1484)*. Atti del Convegno, Roma 3-7 dicembre 1984, a cura di M. MIGLIO e altri, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1986, pp. 684-693; I. LORI SANFILIPPO, *Operazioni di credito nei protocolli notarili romani del Trecento*, in *Credito e sviluppo economico in Italia dal Medio Evo all'Età Contemporanea*. Atti del primo convegno nazionale, Verona 4-6 giugno 1987, Verona, Grafiche Fiorini, 1988, pp. 53-66; I. AIT, *Aspetti del mercato del credito a Roma nelle fonti notarili*, in *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431)*, a cura di M. CHIABÒ e altri, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1992, pp. 479-500.

solidale con il cliente nel mascherare la percezione degli interessi⁵ – non manca di evidenziare che si tratta di un “amichevole mutuo”. Inoltre in molti atti manca anche la data di restituzione della somma mutuata e spesso non è espressa neppure la penale in caso di ritardo nel pagamento e questo perché un prestito senza scadenza non può essere assimilato ad un prestito usurario⁶.

Si tratta per lo più di prestito al consumo, relativo a somme non cospicue, chieste ed erogate da artigiani, mercanti, imprenditori agricoli e anche donne, mentre con minor frequenza si incontrano le cifre molto più consistenti dei contratti stipulati tra gli appartenenti alle famiglie aristocratiche, i quali facevano debiti anche per migliaia di ducati, cedendo in pegno i castelli e i casali di famiglia⁷. Compaiono invece molto sporadicamente tracce delle grandi operazioni finanziarie che avevano come protagonista la Curia pontificia e i suoi membri più eminenti, tra cui gli stessi pontefici: esse erano infatti appannaggio delle grandi compagnie bancarie e perciò venivano registrate nei loro libri mercantili, nei registri vaticani e, solo dai primi decenni del '500, anche dai notai di curia.

Ma chi sono, nel Quattrocento romano, i principali erogatori di contante? In primo luogo i professionisti, di solito mercanti – romani e forestieri – che svolgono l'attività di prestito in un “bancho” ufficiale, dove si redigono spesso i contratti che riguardano i loro affari, e con una clientela di prestigio che richiede somme anche notevoli di denaro e che ne affida altrettante nella forma legale del “deposito”⁸. Si tratta di coloro che sono indicati negli atti notarili come *mercatores et bancherii*, molti dei quali iscritti alla potente arte del cambio, la quale – come risulta evidente dagli statuti corporativi emanati nel 1400 e riconfermati nel 1532⁹ – controllava tutta l'attività creditizia praticata a Roma a livello professionale. I *bancherii*¹⁰ risultano perciò ben distinti da altri personaggi – numerosissimi – che prestavano denaro saltuariamente, ma che abitualmente svolgevano altri mestieri, come l'armaiolo, il pizzicagnolo, etc. Tra questi si possono isolare dei “semiprofessionisti”, più presenti di altri nel credito: non è un caso che siano soprattutto rappresentati da esponenti di attività particolarmente redditizie e a stretto contatto con il pubblico, come quella dello speziale o del macellaio. Consueto è anche lo scambio di ruoli tra debitore e creditore, soprattutto nel ceto mercantile, indice del bisogno dei *mercatores* di disporre rapida-

⁵ Cfr. O. REDON, *Quattro notai e le loro clientele a Siena e nel contado senese alla metà del Duecento (1221-1271)*, in EAD., *Uomini e comunità del contado senese nel Duecento*, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1982, p. 67.

⁶ Cfr. PROCACCIA, *Il commercio del denaro* cit., p. 688; LORI SANFILIPPO, *Operazioni di credito* cit., p. 57.

⁷ *Ibidem*, p. 55.

⁸ PROCACCIA, *Il commercio del denaro* cit., p. 685.

⁹ Cfr. G. SOLIVETTI, *Gli “Statuta camporum” di Roma*, in «La Ragioneria», 3 (1941); A.P. TORRI, *Gli statuti della venerabil'arte de' Banchieri de la inclita alma città de Roma*, in *Studi offerti a Giovanni Incisa della Rocchetta*, Roma, Società Romana di Storia Patria, 1973, pp. 511-530. Sui *campores* romani cfr. ora I. LORI SANFILIPPO, *La Roma dei Romani. Arti, mestieri e professioni nella Roma del Trecento*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2001, pp. 165-189.

¹⁰ Risiedevano in zone strategiche della città, vicino al Vaticano nei pressi di Ponte S. Angelo e in prossimità dei principali mercati: in piazza della Rotonda presso il Pantheon, a Campo dei Fiori, a S. Angelo in Pescheria.

mente di capitali per concludere affari e della solidarietà propria di questo ceto¹¹. Peraltro quello della solidarietà in questo campo è un tema ben presente alla storiografia¹², ma su tale particolare aspetto delle pratiche creditizie tornerò più avanti.

Questi e altri comportamenti economici possono essere verificati anche per i forestieri e gli stranieri residenti a Roma in modo più o meno stabile nel corso del '400 e del primo '500.

Per quanto riguarda l'erogazione del credito, può essere utile partire dai grandi mercanti-banchieri in relazione con la curia e il pontefice (tra i quali – come ho prima accennato – i più in vista erano fiorentini). Sul loro atteggiamento nei confronti della piazza romana illuminante è una *richordanza* che i dirigenti del banco Medici scrissero per il proprio agente romano, Bartolomeo de' Bardi, nel 1420, con consigli tratti da una profonda e diretta esperienza di uomini e fatti¹³. Relativamente all'erogazione del credito, si raccomandava di «non fare a credenza, perché sempre fu mal credere a' Romani e oggi più che mai perché hanno pocho», e s'insisteva: «A' Romani o a' Baroni non prestassi denaro e massime sopra pegni, perché si perde i denari e pegni e l'amicizia». Anche per un'altra componente della popolazione di Roma, i cortigiani-curiali, vi è un giudizio altrettanto duro: «a' cortigiani [...] schostatene del prestare il più che puoi e quando pure vedessi il bisogno fosse tale che fosse per utile e honore di chi gl'accatta, e dessiti buone e sufficiente sicurtà di cortigiani, beneficiati od altri, in tale chaso siano contenti gli servi insino alla somma di fiorini dugento per cortigiano». Peraltro in questo documento vengono stabiliti precisi limiti di credito anche per i cardinali (fino a 300 fiorini garantiti dall'*asegnamento del cappello*, cioè dalla rendita fissata dalla *camera cardinalium*) e per lo stesso pontefice (non più di 2000 fiorini). Tralasciando in questa sede le numerose considerazioni che si possono trarre sull'economia romana da questa *richordanza* (lo ha fatto in modo molto puntuale Luciano Palermo nel suo libro sul porto di Roma), mi limito solo ad evidenziare che, per i banchieri forestieri che avevano una filiale a Roma, il rapporto privilegiato era in primo luogo con la curia ed i suoi massimi esponenti (per lo più non romani), i quali – soprattutto nel corso del '400 – risultano possedere dei conti correnti presso tali banchi, che si occupavano sia dei loro pagamenti sia della riscossione delle loro rendite.

Sul fronte delle possibilità di accesso al credito della gran massa dei *forenses* – dai curiali ai piccoli imprenditori e agli artigiani – la fonte notarile – schedata a campione per tutto il '400 e i primi decenni del '500 – è ricca di informazioni, che ben si coniugano con quelle fornite dalle fonti statutarie.

Un buon numero di atti riguarda prestiti tra connazionali: tra questi, di solito, colui che eroga il contante risulta già insediato in città, mentre gli altri sono di più recente immigrazione, come si arguisce dalla formula *olim de [...] nunc morans* che accompagna le loro indicazioni antropotoponomastiche. Tanto per fare un esempio, i quattro uomini che l'11 marzo 1476 s'incontrarono in piazza San Celso per un prestito provenivano tutti da Canobio sul lago Maggiore: colui che

¹¹ Cfr. PROCACCIA, *Il commercio del denaro* cit., p. 692.

¹² Cfr. ad esempio G. TODESCHINI, *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età moderna*, Bologna, il Mulino, 2002.

¹³ L. PALERMO, *Il porto di Roma nel XIV e XV secolo*, Roma, Istituto Nazionale di studi romani, 1979, pp. 52-60.

concedeva il prestito, colui che lo riceveva e due testimoni¹⁴. Non vi è dubbio che in questi casi sia molto forte la solidarietà tra connazionali, solidarietà che ha molte forme per realizzarsi, e particolarmente nei momenti di bisogno, come mostrano i libri sociali, oltre che gli statuti, delle confraternite nazionali, i quali insistono sugli aiuti materiali e in denaro da dare ai *fratres* in difficoltà, anche sotto forma di prestiti “agevolati”: è quanto si legge, ad esempio, nello statuto del sodalizio dei calzolari tedeschi del 1436, secondo cui al confratello ammalato si poteva prestare mezzo ducato, ma a beneplacito di due fideiussori, scelti tra gli iscritti e che non potevano rifiutarsi¹⁵, somma che poteva essere restituita dopo la guarigione.

Un secondo e più corposo gruppo di schede (costituite non solo da atti di deposito e quietanze, ma anche dai testamenti che contengono elenchi di debiti e crediti, di pegni dati e ricevuti) è relativo a prestiti richiesti da un forestiero a forestieri di altra nazionalità oppure a romani. In questi casi è praticamente sempre indicato il nome di uno o più fideiussori, anche per somme non elevate. Ferma restando «l’ossessiva ricorrenza del suo ruolo», per dirla con Giacomo Todeschini¹⁶, che vede nell’importanza della figura sociale del fideiussore e nella sua frequente presenza negli atti di deposito anche «il diffuso bisogno della società cittadina [...] di certificare una credibilità, di stabilire una fiducia e attestare una buona fama altrimenti indimostrabili», è evidente come la necessità di nominare una persona che potesse garantire la transazione creditizia o farsi carico del debito in caso di insolvenza del mutuatario fosse maggiormente sentita da individui che dovevano avere una conoscenza reciproca piuttosto superficiale ed essere connotati da una più fragile appartenenza al corpo sociale cittadino. Gli esempi potrebbero essere numerosi, basti dire che vi sono personaggi i quali sembrano avere una sorta di vocazione alla fideiussione per precisi gruppi di stranieri e forestieri, personaggi sia romani, come vari membri della nobile famiglia dei Santacroce per gli inglesi, il cui ospizio nel rione Arenula era presso le case di tale stirpe, sia forestieri, come lo spagnolo Fernando Arias, più volte ai massimi vertici dell’arte dei cuoiai, che non solo è molto richiesto come fideiussore dai suoi connazionali, ma tra il 1515 e il 1536 compare in diverse occasioni come garante per doti erogate a fanciulle spagnole da parte della confraternita della SS. Annunziata alla Minerva, il principale sodalizio romano nella carità della dotazione, segno questo di una personale affermazione dal punto di vista sociale e di un riconoscimento anche al di fuori del suo gruppo d’appartenenza¹⁷.

Nei casi in cui non è nominato un fideiussore, negli atti di deposito o in atti ad esso relativi spesso viene indicato un pegno a garanzia del denaro prestato e spesso questo pegno è costituito da un bene immobile, una vigna o una casa, a seconda dell’importanza della somma richiesta. Non mi sembra casuale, nel caso dei forestieri, che la condizione per avere un credito – soprattutto se di una certa consistenza – sia la stessa che serve come presupposto per poter richiedere la cittadi-

¹⁴ L’esempio è tratto da LEE, *Foreigners in Quattrocento Rome* cit., p. 142.

¹⁵ Cfr. K. SCHULZ, CH. SCHUCHART, *Handwerker deutscher Herkunft und ihre Bruderschaften im Rom der Renaissance: Darstellung und ausgewählte Quellen*, Roma, Freiburg, Herder, 2005, pp. 411-412.

¹⁶ G. TODESCHINI, *Credito, credibilità, fiducia: il debito e la restituzione come forme della sociabilità tra Medioevo ed Età Moderna*, in *Politiche del credito* cit., pp. 21-31: 24.

¹⁷ M. VAQUERO PIÑEIRO, *Artigiani e botteghe spagnole a Roma nel primo ’500*, in «Rivista storica del Lazio», 3 (1994), pp. 99-115: 113.

nanza. Negli statuti cittadini del 1360-63, la rubrica *De forensibus habendis pro civibus romanis*, ripresa con qualche variante nella redazione del 1469, stabiliva che «nullus forensis [...] habeatur et reputetur pro cive seu gaudere possit privilegio civium romanorum nisi habeat domum vel vineam videlicet domum in Urbe et vineam prope Romam per tria miliaria et habitet per tres annos in Urbe cum familia sua»¹⁸. Dunque la proprietà di un bene immobile è prima di tutto garanzia di stabilità e contemporaneamente garanzia di solvibilità e quindi di fiducia. Non a caso, ad esempio, i mercanti della lana andalusi e catalani studiati da Manuel Vaquero, che investono capitali consistenti in operazioni creditizie, non mancano di acquistare vigne e fondi rurali alle porte di Roma¹⁹. E proprio per permettere la restituzione della somma concessa in prestito, non ci stupisce che molti contratti di mutuo abbiano come scadenza il tempo della vendemmia oppure quello del raccolto.

La restituzione della somma prestata è richiesta il più delle volte *in pecunia numerata*, ma a volte viene offerta la possibilità di effettuare la rimessa in altri modi: con il lavoro delle braccia, come nel caso di Giovanni Alisse di Messina il quale riceve in mutuo 12 fiorini, che promette al suo creditore di restituire lavorando per lui *ad artem ortulani et ad alia honestas operas*²⁰ o come Menico Anthonelli calderario di Siena che, per il prestito di 15 fiorini, promette di lavorare *bene, fideliter et legaliter ad artem stangni* fino all'estinzione del debito²¹; oppure in merce, come la lana, che il mercante andaluso Miguel Campillo voleva in cambio dei prestiti erogati a macellai, pellai e vaccinari spagnoli e non²². In quest'ultimo caso si deve parlare più correttamente di vendita anticipata, pratica anch'essa considerata illegale e quindi camuffata da "amichevole mutuo". In questa veloce disanima delle caratteristiche dell'accesso al credito da parte dei non romani, resta da considerare quanto incidessero nella considerazione sociale la fama della "nazione" d'appartenenza e quella personale. Non stupisce affatto, ad esempio, che i Corsi, presenti nel corso del '400 a Trastevere in un gruppo molto numeroso, composto in gran parte da bovai, pecorai, soldati e marinai – mestieri già poco qualificati e per giunta connotati da instabilità residenziale – e colpito inoltre dalla pessima fama di «homini senza timor di Dio», «gentame», «ladri et publici predatori de strade», fossero contraddistinti da una rete di relazioni creditizie molto scarna e tutta interna alla comunità, esattamente come i loro legami matrimoniali, segnati da una stretta endogamia²³. Invece, tanto per fare un esempio di segno opposto, il mercante an-

¹⁸ *Statuti della città di Roma*, a cura di C. RE, Roma 1890, lib. III, rub. CXLII, p. 274.

¹⁹ VAQUERO PIÑEIRO, *Artigiani e botteghe spagnole* cit., p. 113.

²⁰ Archivio di Stato di Roma (=ASR), *Collegio dei Notai Capitolini* (=CNC) 480, c. 20v.

²¹ ASR, CNC 848, c. 467v.

²² VAQUERO PIÑEIRO, *Artigiani e botteghe spagnole* cit., pp. 106, 110-112.

²³ Sui Corsi a Roma cfr. A. ESPOSITO, *La presenza dei corsi nella Roma del Quattrocento*, in «Mélanges de l'École française de Rome, Moyen Âge-Temps modernes», 1986, fasc. 2, pp. 607-621, ripubblicato nel volume *Forestieri e stranieri nelle città basso-medievali*. Atti del Seminario Internazionale di Studio, Bagno a Ripoli (Firenze), 4-8 giugno 1984, Firenze, Salimbeni, 1988, pp. 45-56; EAD., *Corsi a Roma e nella Maremma laziale nel tardo Medioevo*, in *Le migrazioni in Europa. Secc. XIII-XVIII*. Atti della XXV Settimana di Studi dell'Istituto internazionale di Storia economica F. Datini, Prato 3-8 maggio 1993, a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze, Le Monnier, 1994, pp. 825-838; per il loro insediamento trasteverino cfr. A. ESPOSITO, *Gli abitanti*

daluso Diego Pedro di Baena, che nel suo fondaco di piazza Giudea ha un giro d'affari di tutto rispetto nella produzione e nel commercio dei panni con connazionali e romani, quando nel 1517 viene coinvolto in un'inchiesta dai contorni poco chiari dalla quale viene alla luce il suo *status* di converso, riceve dai cinque testimoni chiamati a deporre su di lui (di cui 2 romani e 3 spagnoli) grandi attestati di stima, venendo da tutti giudicato *homo da bene e perfidato, gentil iovene et legale, homo integro et de bona fama*: un testimone si spinge a dire che, se li avesse, gli lascerebbe in custodia 1000 pezzi d'oro²⁴. E tutto ciò nonostante i pregiudizi che connotavano a quell'epoca anche a Roma la condizione di marrano²⁵.

Nella breve panoramica ora tracciata sull'accesso al credito dei *forenses* di Roma, non ho finora menzionato il credito ebraico, che pure altrove – come Michele Luzzati ha recentemente ricordato²⁶ – svolgeva un ruolo rilevante per i clienti non appartenenti alla cittadinanza e che sarebbe stato particolarmente utile in una città con le caratteristiche di Roma, dove un'ampia fascia della popolazione era costituita da persone di passaggio, con pochi legami *in loco* e a volte con urgenti necessità di denaro. Questo silenzio è dovuto al semplice fatto che gli ebrei a Roma non potevano esercitare legalmente il prestito per una precisa disposizione statutaria, già presente nella normativa cittadina del 1360-63 e sempre confermata fino a papa Leone X, il quale infine nel 1521 autorizzerà l'apertura di 20 banchi di prestito ebraici²⁷, che – non a caso – avevano per lo più come titolari ebrei sefarditi, giunti numerosi a Roma dopo le espulsioni dai territori spagnoli del 1492. Il divieto all'esercizio del prestito era scaturito con tutta probabilità, più che da scrupoli di ordine morale (l'usura ebraica apertamente consentita nella città degli Apostoli), dalla volontà delle famiglie mercantili romane, ispiratrici della riforma statutaria di metà '300, di eliminare potenziali concorrenti in un mercato economico che, anche per l'assenza del papa e della curia da Roma, si era fatto sempre più asfittico. La conferma di questa volontà è fornita dagli statuti dell'arte dei banchieri di Roma redatti nei primi mesi dell'anno 1400. Nella rubrica 54 si vieta di «fare detta arte [...] tacite o espressamente» sia agli ebrei «privilegiati» (cioè forniti di un privilegio papale di deroga ai divieti canonici sull'usura, ebrei che operavano in curia o su piazze diverse da Roma) sia a quelli senza privilegio e questo divieto viene motivato con «la antica consuetudine [che] loro non habiano niente de proprio», un riferimento affatto generico all'esclusione degli ebrei di Roma dalla proprietà immobiliare a livello personale (come *universitas* potevano possedere il cimitero e

di Trastevere nel Rinascimento (con particolare riguardo ai corsi e agli ebrei), in *Trastevere: un'analisi di lungo periodo*, Atti del convegno di studi, Roma, 13-14 marzo 2008, a cura di L. PANI ERMINI, C. TRAVAGLINI, Roma, presso la Società alla Biblioteca Vallicelliana, 2010, I, pp. 319-328.

²⁴ VAQUERO PIÑEIRO, *Artigiani e botteghe spagnole* cit., pp. 107-108.

²⁵ A questo proposito si veda il processo al vescovo Aranda di cui ha trattato A. FOÀ, *Un vescovo marrano: il processo a Pedro de Aranda (Roma 1498)*, in «Quaderni storici», 99, XXXIII/3 (dic. 1998), pp. 533-551.

²⁶ M. LUZZATI, *Banchi e insediamenti ebraici nell'Italia centro-settentrionale fra tardo Medioevo e inizi dell'Età moderna*, in *Gli ebrei in Italia*, a cura di C. VIVANTI, *Storia d'Italia. Annali XI/1*, Torino, Einaudi, 1996, p. 223.

²⁷ Sul prestito ebraico a Roma cfr. A. ESPOSITO, *Credito, ebrei, monte di pietà a Roma tra Quattro e Cinquecento*, in «Roma moderna e contemporanea», X, 3 (sett.-dic. 2002), pp. 559-582.

le *schole*)²⁸. Nell'ottica del nostro tema, questa esclusione mi ha fatto pensare che lo *status* di *cives* "imperfetti" proprio degli ebrei (di solito – nelle sedi dove ottenevano una condotta di prestito – erano in possesso di una cittadinanza temporanea, e comunque da convalidare periodicamente) a Roma fosse rafforzato dall'impedimento alla proprietà immobiliare in città, cioè da uno dei presupposti per richiedere la cittadinanza, ma anche – come abbiamo prima ricordato – per operare nel settore del credito.

La minoranza ebraica di Roma – economicamente depressa e impegnata in attività di basso profilo – per tutto il Quattrocento si troverà, per quanto riguarda l'accesso al credito documentato dalla fonte notarile, in posizione di grave subordinazione e indebitamento (in denaro e merci) nei confronti dei cristiani. Tra gli atti di mutuo, di vendite con pagamento anticipato, di quietanze in cui agiscono ebrei, la maggior parte li vede debitori – per somme di solito non rilevanti – soprattutto di membri delle famiglie dell'aristocrazia cittadina residenti nella *contrada iudeorum*, come i Santacroce, i Cenci, i Savelli, nel cui *entourage* molti ebrei gravitavano. Del resto la situazione economica della comunità ebraica di Roma ancora nel secondo '400 è ben sintetizzata in una bolla del 1468 da papa Paolo II, che, nel sottolineare l'*inopia* degli ebrei romani, ricordava come *vix cum laboribus manuum suarum se possint sustentare*²⁹.

In conclusione, l'insieme della cospicua documentazione sulla società romana tardomedievale, raccolta in molti anni di ricerche³⁰ e riesaminata nell'ottica delle finalità del nostro convegno, mi sembra abbia mostrato con una certa evidenza come i rapporti creditizi almeno in parte fossero condizionati dallo *status* sociale, giuridico, etnico, in una parola dallo statuto personale di ogni individuo, che in questo convegno si è voluto definire con il termine molto significativo e pregnante di "cittadinanza".

²⁸ Cfr. TORRI, *Gli Statuti della venerabil'arte de' Banchieri* cit.

²⁹ S. SIMONSOHN, *The Apostolic See and the Jews. Documents: 1464-1521*, Toronto, Pontifical Institute of mediaeval studies, 1990, nr. 926.

³⁰ Ricerche condotte nella documentazione d'archivio sia personalmente sia da un gruppo di studiosi, i cui saggi più significativi ai fini del tema proposto sono stati indicati nelle note di questo contributo.